# REGOLAMENTO (CEE) N. 1036/84 DEL CONSIGLIO

**del 31 marzo 1984**

**che fissa il prezzo minimo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1984/1985**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1614/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, recante misure speciali per i semi di soia (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1984/82 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione (3),

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1614/79, il Consiglio fissa ogni anno un prezzo minimo per i semi di soia; che tale prezzo è fissato ad un livello che garantisca ai produttori di vendere i semi di soia al prezzo più vicino possibile al prezzo d'obiettivo, tenuto conto delle variazioni del mercato e delle spese di trasporto dei semi dalle zone di produzione verso le zone di trasformazione;

considerando che, per raggiungere questi obiettivi, il prezzo minimo deve essere fissato per una qualità tipo e per uno stadio ben determinati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1984/1985, il prezzo minimo dei semi di soia di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1614/79 è fissato a 50,17 ECU per 100 chilogrammi.

*Articolo 2*

Il prezzo di cui all'articolo 1 si riferisce ai semi rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1984/1985 (4).

Tale prezzo s'intende per merce in partenza dalle zone di produzione.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. ROCARD

(1) GU n. L 190 del 28. 7. 1979, pag. 8.
(2) GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 7.
(3) GU n. C 62 del 5. 3. 1984, pag. 19.

(4) Vedi pagina 44 della presente Gazzetta ufficiale.